



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 DEL 16-05-2020

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE
DELLEMERGENZA DA COVID-19: UTILIZZO DELLE MASCHERINE**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la recente normativa riguardante l'emergenza sanitaria per COVID19 e di ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (G.U.nr.108del27.04.2020) recante "Ulteriori disposizioni attuative anticontagio da Coronavirus" e il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO che le recenti disposizioni ministeriali e regionali, "FASE 2" dell'emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data del 04 maggio 2020, consentono la possibilità di movimento dei cittadini, tra cui lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva;

CONSIDERATO che un maggiore movimento da parte dei cittadini potrebbe comportare la possibilità di un aumento del contagio;

RITENUTO di dover provvedere in merito con l'adozione di misure al fine di contenere quanto possibile il contagio, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;

VISTA la Legge 21.12.1978 n.833 art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO quanto previsto dall'art.50 e 54 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

1. A decorrere dalla pubblicazione e fino alla revoca della presente ordinanza:

- nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche ed in ogni altro luogo chiuso nel quale sia previsto l’accesso generalizzato di persone, l’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente indossando le mascherine;
 - nei luoghi pubblici all’aperto è obbligatorio essere muniti di mascherina; la mascherina dovrà essere prontamente indossata al venir meno delle condizioni di individualità ed isolamento, quando il distanziamento interpersonale sia inferiore ad un metro;
2. Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, che la violazione alla presente prevede la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 50,00) ex art. 7bis D.Lgs.267/2000;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Corpo Unificato di Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri.
- al Comando dei Carabinieri Stazione di Caldarola.
- alla Prefettura di Macerata
- all’ASUR-Zona Territoriale n.3 di Macerata

La pubblicazione di detta ordinanza, nel testo integrale, sul sito internet di questo comune(<http://www.comune.Caldarola.mc.it>);

AVVERTE altresì

-Il presente provvedimento ha validità dal giorno della sua pubblicazione fino a revoca, salvo l’emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali;

-il mancato rispetto delle misure contenute nel presente atto sarà punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell’art.7 bis del T.U.E.L. di cui al D.L g s. n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

-contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Marche o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria